

Comune di Travacò Siccomario
Provincia di Pavia

Regolamento Albo Fornitori

Approvato con deliberazione di C.C.
n. 56 del 26 novembre 1998

Modificato con deliberazione di C.C.
n. 50 del 6 novembre 2008

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato nel rispetto della vigente normativa Nazionale e Comunitaria; le disposizioni in esso contenute si applicano, in linea di massima, agli appalti di opere pubbliche ed agli appalti per forniture, per lavori e per servizi di manutenzione in economia, negli importi previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo Fornitori e finalità

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 al fine di conseguire maggiore trasparenza ed efficacia nell'attività negoziale è istituito presso il Comune di Travacò Siccomario l'Albo dei Fornitori.
2. Nell'Albo sono iscritte le ditte dei fornitori di beni e servizi di cui ai successivi articoli e sono annotati gli aggiornamenti, le cancellazioni e le reiezioni disposte da apposita Commissione e deliberate successivamente dalla Giunta Comunale.
3. Chiunque intenda essere iscritto all'Albo deve fare domanda al Comune di Travacò Siccomario, su carta legale , accompagnandola con i documenti prescritti dal presente regolamento e con la specificazione dell'oggetto delle forniture di beni e di servizi che il richiedente intende offrire.
4. Le categorie oggetto dell'Albo Fornitori sono stabilite dall' apposita Commissione e deliberate dalla Giunta Comunale.
5. L'istituzione dell'Albo Fornitori è deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 3 - Procedure e categorie

1. L'Albo fornitori è unico, e viene gestito dall'Ufficio Contratti del Comune di Travacò Siccomario; la formazione e la revisione dell'Albo devono essere precedute da apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, e dalle forme di pubblicizzazione di cui al successivo art.10.
2. L'Albo di cui al precedente comma è distinto in fase di prima applicazione, al fine di raggruppare in modo omogeneo le ditte e le imprese, tenendo presente elementi quali la specializzazione e la potenzialità operativa.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. L'Albo dei fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, potrà essere utilizzato:
 - a) nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 76 del vigente Regolamento di Contabilità.
 - b) per l'integrazione, nei casi consentiti dalla legislazione vigente, degli elenchi delle ditte e imprese che, a seguito di pubblicazione di preavviso di gara ufficiale, si sono proposte per la partecipazione.

c) per la verifica diretta di requisiti delle ditte partecipanti alle licitazioni private, le quali sono esonerate, se iscritte all'Albo, dalla presentazione delle dichiarazioni e certificazioni già acquisite ai sensi dell'art.18, legge 241/90.

Art. 5 - Commissione per la formazione e la tenuta dell'Albo Fornitori

1. Per la formazione e la tenuta dell'Albo Fornitori è costituita una Commissione composta dal:

- a) Tecnico comunale;
- b) Direttore Generale, se istituito, che la presiede;
- c) Dipendente assegnato all'ufficio contratti con mansioni di segretario.

Art. 6 - Attribuzioni della Commissione e formazione dell'Albo Fornitori.

1. Alla Commissione prevista dall'articolo precedente, sentiti i responsabili dei servizi, spetta il compito di predisporre:

- a) la ripartizione in categorie dell'Albo;
- b) il bando per la Formazione dell'Albo.

2. Per la formazione dell'Albo la Commissione, sulla scorta delle domande pervenute, procederà a:

- a) esaminare la regolarità formale delle domande;
- b) accertare il possesso dei requisiti e della regolarità delle documentazioni presentate;
- c) inserire la ditta richiedente nell'Albo nella categoria, o categorie richieste, nel rispetto delle prescrizioni fornite dal presente regolamento;
- d) alla sua revisione annuale;
- e) procedere alla sospensione o cancellazione dall'Albo, con parere motivato, delle ditte inadempienti;
- f) proporre le modifiche da apportare alle categorie previste all'art.3;
- g) redigere un verbale delle operazioni sopra descritte, che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti e quindi allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale.

3. La costituzione dell'Albo in sede di prima istituzione, l'elenco delle ditte in ordine di categoria di specializzazione, o la relativa revisione, dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale; il verbale di cui al punto g). del precedente comma dovrà essere allegato alla deliberazione.

4. Le proposte ed i pareri della Commissione sono obbligatori e vincolanti ed hanno valore esterno all'Ente.

Art. 7 - Contenuti del bando e Pubblicità

1. Il bando dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- a) termine e modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione da parte degli interessati all'Albo Fornitori;
- b) esatta individuazione dei requisiti e delle documentazioni o autocertificazioni che dovranno essere allegate alla domanda, a dimostrazione dei requisiti richiesti;
- e) elencazione delle categorie in cui è diviso l'Albo, con l'indicazione espressa che l'iscrizione dovrà essere specificatamente richiesta per una o più categorie.

2. Il bando per l'istituzione dell'Albo Fornitori viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Travacò Siccomario per almeno 15 giorni appena divenuta esecutiva ai sensi

di legge la deliberazione della Giunta Comunale e dovrà essere pubblicizzato nei seguenti modi :

- a) per estratto sul sito web del Comune e sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”.
- b) mediante avvisi o manifesti affissi all'Albo Pretorio, in tutti gli uffici comunali, presso le Associazioni di categoria ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 8 - Requisiti d'ordine generale per l'iscrizione all'Albo Fornitori.

1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'Albo Fornitori, oltre a quelli stabiliti da eventuali norme legislative o regolamentari vigenti, quelli di seguito elencati:

- a) l'aver svolto attività nel settore specifico da almeno due anni, anche con diversa ragione sociale;
- b) il non aver maturato nei due anni precedenti, nell'esecuzione di contratti con le Amministrazioni pubbliche, ritardi complessivamente superiori al 20% dei tempi contrattuali, o di non aver mancato alla stipulazione o all'adempimento di contratti per propria colpa o negligenza;
- c) il non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti o carenze nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale, che abbiano comportato la risoluzione di contratti o la revoca di aggiudicazioni con Amministrazioni Pubbliche;
- d) il non aver avuto, in esito a precedenti affidamenti di opere o forniture, relazioni negative dei collaudatori;
- e) l'essere in regola con le norme di legge e contrattuali in materia di rapporti di lavoro dipendente;
- f) l'essere in regola con la normativa vigente con la prevenzione della criminalità mafiosa, di versamento dei contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione

vigente e il non essere in corso di procedure di liquidazione, fallimento o concordato preventivo;

g) il possesso delle eventuali abilitazioni professionali autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria interessata;

h) di possedere, per le persone fisiche, la cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza attestante l'appartenenza ad uno dei paesi della CEE; per le persone giuridiche o società, l'iscrizione presso il tribunale Italiano o titolo equipollente in base alle vigenti normative CEE.

2. L'ordinanza di accoglimento o reiezione della domanda è notificata all'interessato. In caso di reiezione l'interessato può presentare opposizione entro 30 giorni dalla notifica. Sul ricorso si pronuncia entro 15 giorni la Giunta Comunale, integrata dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

3. Fatti salvi i casi in cui la domanda d'iscrizione sia stata motivatamente respinta, la non iscrizione all'Albo non è vincolante ai fini dell'invito a partecipare a pubbliche gare.

Art. 9 Presentazione delle istanze

1. Nella domanda tendente ad ottenere l'iscrizione all'Albo, redatta in carta legale devono essere indicati:

a) la ragione sociale o la denominazione della ditta;

b) il nome del legale rappresentante;

c) il domicilio e la sede legale;

d) il codice fiscale e/o la partita IVA, nonché l'ufficio imposte dirette competente;

e) l'oggetto della fornitura dei beni o dei servizi per cui si richiede l'iscrizione, con espresso riferimento alle categorie merceologiche di cui si compone l'Albo.

2. La domanda deve altresì contenere l'autocertificazione ai sensi dell'art 20, legge n.15/1968 e succ. mod., relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, del presente regolamento e dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Travacò Siccomario indirizzata all'Ufficio Contratti, entro il termine perentorio previsto dal bando stesso eventuali domande pervenute in ritardo potranno essere eventualmente tenute in considerazione, in fase di aggiornamento periodico dell'Albo.

3. I richiedenti potranno comunque allegare alla domanda ogni ulteriore documentazione referenziale che sia ritenuta utile ai fini della valutazione dei requisiti stessi. 4. Con la stessa domanda può essere richiesta l'iscrizione a più categorie .

Art. 10. Pubblicità dell'Albo

1. Una volta intervenuta l'approvazione dell'Albo Fornitori come previsto dal precedente art. 6 comma 3, viene reso pubblico nelle stesse forme previste per il bando (art. 7 comma 2) e successivamente depositato presso l'Ufficio Contratti;

2. L'Albo è inoltre consultabile ai sensi della legge 241/90 e del regolamento comunale per l'accesso degli atti del Comune di Travacò Siccomario presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
3. L'accettazione dell'iscrizione iniziale non comporta comunicazione alla ditta, salvo diversa richiesta dell'interessato.
4. Tutte le ulteriori comunicazioni alle ditte interessate, relative alla mancata iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo a qualsiasi causa dovute, dovranno essere effettuate non oltre 30 giorni dall'esecutività della relativa deliberazione, a cura dell'ufficio Contratti.
5. I soggetti interessati hanno facoltà di ricorso, alla Giunta Comunale, integrata dalla conferenza dei Capigruppo Consiliari, contro i provvedimenti di cui al punto precedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Della decisione assunta verrà data comunicazione all'interessato tramite RR.
6. La ripubblicazione dell'Albo con gli aggiornamenti avverrà annualmente, in occasione della revisione generale.
7. I dati forniti dalle ditte, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, sono raccolti e pubblicati come previsto dalla norme in materia di appalti pubblici.

Art. II - Aggiornamento dell'Albo su richiesta.

1. Le ditte di nuova costituzione o che abbiano modificato la loro struttura operativa, e che intendono richiedere l'iscrizione ex novo per la modifica della precedente iscrizione, possono avanzare la domanda ai sensi dell'art. 9.
2. In caso di variazione della precedente iscrizione, ed in particolare per l'estensione ad altre categorie, deve essere presentata idonea documentazione integrativa.
3. Potranno essere inoltre accolte ulteriori domande di iscrizione qualora le ditte già iscritte alla categoria siano in numero inferiore a 5, o qualora sia richiesto da particolari esigenze di ufficio.
4. L'Albo è aggiornato periodicamente sulla base del numero di istanze presentate, e comunque almeno con cadenza annuale, e deliberato dalla Giunta Comunale

Art.12 - Revisione dell'Albo.

1. Le ditte e le imprese iscritte all'Albo sono tenute, a pena della cancellazione d'ufficio, a comunicare all'apposita Commissione, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini del presente regolamento.
2. La revisione dell'Albo è annuale, e sarà effettuata dalla Commissione, sentiti i settori interessati, entro i primi tre mesi dell'anno successivo, oltre che sulla base degli elementi di cui al punto 1, deve essere effettuata in presenza dei seguenti presupposti:

- a) a seguito di pubblicazione del bando di cui all'art. 7, per le nuove richieste di iscrizione presentate ai sensi dell'art. 8;
- b) per fatto notorio, qualora risulti che l'impresa ha cessato o modificato la propria attività;
- c) per manifesta mancanza di interesse per le proposte dell'Ente, in caso di mancanza di risposta a tre inviti consecutivi;
- d) per inadempimento degli impegni assunti.

3. In sede di revisione dell'Albo, potranno essere istituite nuove categorie o modificate quelle esistenti, sulla base delle esigenze degli uffici interessati o delle nuove necessità dell'Amministrazione.

Art. 13 - Sospensione dall'Albo - Procedure.

1. L'efficacia dell'iscrizione di una ditta all'Albo può essere sospesa temporaneamente, in qualsiasi momento per accertate negligenze o malafede nelle forniture e/o gravi irregolarità nella esecuzione della prestazione
2. Il presidente comunica all'interessato con RR i fatti addebitatigli fissando il termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Trascorso tale termine il presidente sentita la Commissione sulla scorta delle controdeduzioni eventualmente presentate dispone i provvedimenti conseguenti con decreto da notificarsi all'interessato.
3. Su eventuali ricorsi si applicano le stesse modalità previste dall'art. 10, comma 5.

Art. 14 - Cancellazione dall'Albo.

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio quando a carico della ditta siano venuti meno uno dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1 oppure siano stati accertati i fatti relativi al comma 1 del precedente articolo.
2. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'interessato.

Art. 15 – Entrata in vigore – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore appena divenuta esecutiva, ai sensi della legge, la deliberazione del Consiglio Comunale di Travacò Siccomario.
2. Per ogni controversia è competente il foro di Pavia.